



**PROTOCOLLO OPERATIVO PER L'ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE
2008**

**ATTUAZIONE DELL'ART. 39 BIS COMMA 1 LETT. C) LEGGE 184/83 CON
MODIFICHE LEGGE 476/98, SUL PERCORSO RELATIVO ALLE EQUIPES ADOZIONI
CONSULTORI FAMILIARI E AGLI ENTI AUTORIZZATI IN COLLEGAMENTO CON
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI.**

PREMESSO CHE:

ai sensi dell'art. 39 bis della legge 184/83 le regioni:

- concorrono allo sviluppo della rete dei servizi a favore dell'adozione;
- vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per l'adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento;
- promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e servizi, nonché a forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili.

Il protocollo operativo per l'adozione nazionale ed internazionale approvato con DGR 2155 del 16 luglio 2004, firmato da 18 enti autorizzati che operano nel Veneto, dal Tribunale per i Minorenni e dalla Regione Veneto è scaduto ed i soggetti firmatari ritengono opportuno rinnovarlo sulla scorta dell'esperienza data dall'applicazione dello stesso.

Nella Regione del Veneto, in base alla legge regionale 25 marzo 1977, n. 28, art. 2 comma 5) le competenze in materia di adozione e affidamenti preadottivi sono attribuite ai consultori familiari delle aziende Ulss e che con DGR 712 del 23/03/01 sono state istituite presso ogni A.Ulss del Veneto delle équipes consultoriali formate ognuna da due assistenti sociali e due psicologi specializzate nella gestione del procedimento adottivo e che la Regione del Veneto ha individuato in tali équipes i servizi atti a svolgere i compiti di cui all'art. 29 bis della legge 184/83.

La DGR 3922 del 4 dicembre 2007 da mandato alla Direzione Regionale competente di attuare tutte le iniziative necessarie per la realizzazione del nuovo protocollo operativo per l'adozione secondo i seguenti indirizzi:

- valorizzare la dimensione dell'accompagnamento alla scelta e poi in tutte le fasi del procedimento;
- sviluppare e dare stabilità agli interventi di sostegno della famiglia e del minore sia nella fase dell'attesa che nel post adozione, sia per l'adozione internazionale che per l'adozione nazionale;
- valorizzare ulteriormente la dimensione provinciale, anche prevedendo eventualmente la realizzazione di forme sperimentali di gestione dei procedimenti adottivi su base provinciale;
- individuare forme e modalità di sostegno, coordinamento e promozione delle attività degli enti autorizzati sia all'interno dell'ambito regionale che nei paesi di provenienza del minore e comunque nel rispetto delle competenze di legge;
- individuare forme di verifica ed intervento che coinvolgano sia le équipes adozioni che gli enti autorizzati, anche su singole segnalazioni.

Con DGR 2161 del 16 luglio 2004 è stato approvato il “Progetto Pilota Regionale per il sostegno e l’accompagnamento della famiglia adottiva”, riproposto nel 2006 con DGR 1855, che ha consentito l’attivazione di progetti in tutti gli ambiti provinciali a favore del minore adottato e della sua famiglia nella fase del post adozione; mentre con le deliberazioni di Giunta Regionale 646 del 2006 e 3922 del 2007 è stato approvato e finanziato il progetto “Veneto Adozioni – Nemmeno le balene ...” che ha la finalità di attivare forme di sostegno dell’attività degli enti nei paesi di origine dei minori e ha avviato attività sperimentali di accompagnamento della coppia aspirante l’adozione anche nella fase dell’attesa.

Ai sensi dell’art 29 bis della legge 184/83 è compito dei servizi socio assistenziali in collaborazione con gli enti autorizzati:

- svolgere attività di informazione sull’adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà;
- preparare gli aspiranti all’adozione.

Ai sensi dell’art. 34 della legge 184/83, dal momento dell’ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali e gli enti autorizzati, su richiesta degli interessati, assistono gli affidatari, i genitori adottivi e il minore, ed inoltre riferiscono al Tribunale per i Minorenni sull’andamento dell’inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.

Ai sensi dell’art. 31 della legge 184/83 l’ente autorizzato incaricato di curare la procedura per adozione internazionale svolge in collaborazione con i servizi dell’ente locale attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall’ingresso del minore in Italia su richiesta degli adottanti.

Il procedimento adottivo, così come delineato dalla legge 184/83, e successive modifiche, può essere suddiviso in quattro fasi distinte e successive:

1. fase di informazione – sensibilizzazione precedente alla domanda di disponibilità al TM;
2. indagine psicosociale della coppia su mandato del TM;
3. fase di accompagnamento post-decreto di idoneità fino all’ingresso in Italia del bambino (fase dell’attesa);
4. fase di post adozione (nella quale sono comprese le attività di vigilanza ai sensi dell’art. 34 della legge 184/83, le attività legate alla realizzazione delle relazioni di follow up richieste dalle autorità dei paesi di provenienza del minore adottato, e le iniziative di sostegno del minore adottato e della sua famiglia)

e che in ognuna di queste fasi possono essere individuate e definite le competenze di ognuno dei soggetti che intervengono nel procedimento adottivo (Regione, équipes consultoriali, Tribunale per i Minorenni, enti autorizzati).

L’evoluzione dei servizi per l’adozione nel Veneto ed una fattiva collaborazione ed interazione fra i vari soggetti che operano nell’adozione che hanno accompagnato e seguito l’attuazione del Progetto Pilota i progetti “Progetto Pilota Regionale per il sostegno e l’accompagnamento della famiglia adottiva” e del progetto “Veneto Adozioni – Nemmeno le balene ...” hanno prodotto una sostanziale modificazione delle prassi operative nella direzione di sostenere e valorizzare l’accompagnamento della coppia, del minore adottato e della sua famiglia in tutto il percorso adottivo, di sviluppare forme di coordinamento, quando non di coprogettazione e corresponsabilizzazione finalizzate a garantire una risposta complessiva caratterizzata da correttezza, unitarietà, coerenza, continuità, omogeneità, trasparenza e alta integrazione.

Regione, équipes adozione consultoriali, enti autorizzati, ognuno per la propria competenza e specificità, hanno il compito di guidare, sostenere e indirizzare la coppia e la famiglia adottiva in tutto il percorso e soprattutto nelle “fasi di crisi”, nel rispetto di una cultura dell’adozione nuova, non giudicante, ma comprensiva delle difficoltà che la coppia incontra nelle varie fasi del percorso, nella quale l’operatore del servizio territoriale o dell’ente autorizzato interpreta un ruolo di accompagnamento, guida, sostegno e indirizzo.

La presa in carico della coppia e del nucleo familiare comprende quindi tutte le fasi del percorso, ciascun soggetto con le proprie funzioni e compiti istituzionali.

Il lavoro integrato tra équipes adozioni consultoriali e enti autorizzati è l’asse portante nella messa in comune di esperienze, competenze e professionalità con obiettivi condivisi. L’ambito dell’integrazione fra équipes consultoriali e enti autorizzati deve necessariamente essere vicino al luogo di vita delle coppie e delle famiglie adottive, ma allo stesso tempo dovrà essere rispettoso della possibilità di realizzare con continuità ed economicità le attività di accompagnamento e sostegno. Tale integrazione viene realizzata quindi prevalentemente in ambito provinciale.

Le attività previste nel presente protocollo nelle diverse fasi del procedimento, promosse da ciascuna delle aziende Ulss e da tutti gli enti autorizzati sono valide per tutti i cittadini residenti nel territorio del veneto.

LA REGIONE DEL VENETO, LE AZIENDE U.U.LL.SS.SS. DELLA REGIONE VENETO, IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI VENEZIA, I SOTTOSCRITTI ENTI AUTORIZZATI,

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1) LA REGIONE VENETO

- 1.1 Promuove, coordina e monitora lo sviluppo del sistema dei servizi a favore dell’adozione nel Veneto anche attraverso la realizzazione di attività di aggiornamento e di formazione degli operatori, la produzione di materiale didattico finalizzato a fornire una base di contenuti comune alle coppie interessate all’adozione, realizzato in collaborazione con i soggetti firmatari del presente protocollo, ed ogni altra iniziativa ritenuta opportuna.
- 1.2 Sostiene e promuove il coordinamento delle attività degli enti autorizzati firmatari del presente protocollo e dei servizi territoriali sia nel Veneto che all’estero nelle forme e nei modi che le sono proprie e nel rispetto dei limiti di legge.
- 1.3 Sostiene l’informatizzazione delle équipes adozioni consultorio familiare per le iniziative in tema di adozioni in modo da rendere possibile un idoneo collegamento con gli Enti autorizzati, con la Regione, con le Autorità Giudiziarie e con la Commissione per le Adozioni Internazionali.
- 1.4 Vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi pubblici e degli enti autorizzati che operano nel territorio per l’adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento.
- 1.5 Si impegna a costituire una Banca Dati Regionale per monitorare l’andamento dell’adozione nazionale ed internazionale nelle varie fasi, come strumento per validare periodicamente le linee guida regionali e l’applicazione del presente protocollo e per attuare le attività di vigilanza di cui al punto precedente.

1.6 Al fine di programmare e coordinare la realizzazione delle attività a favore dell'adozione di tutti i soggetti impegnati a livello territoriale, di promuovere il coordinamento fra i diversi ambiti territoriali, e sostenere le azioni di monitoraggio e valutazione, promuove la realizzazione:

- di sette tavoli di lavoro a livello provinciale costituiti dai rappresentanti delle équipes adozioni consultoriali delle aziende Ulss della provincia, degli enti autorizzati che partecipano alla programmazione, alla realizzazione e al monitoraggio delle attività in ambito provinciale. Il tavolo sarà coordinato dal referente provinciale individuato ai sensi della DGR 712/01; al tavolo di lavoro possono essere invitati altri soggetti attivamente impegnati nel territorio provinciale per la programmazione di particolari attività di promozione dell'adozione e sostegno della famiglia adottiva;
- di un gruppo tecnico di monitoraggio delle attività previste dal presente protocollo composto da tre referenti provinciali nominati dalla competente Direzione Regionale, tre rappresentanti degli enti autorizzati firmatari del presente protocollo nominati dagli stessi, di cui due rappresentanti degli enti che aderiscono all'accordo aggiuntivo al presente protocollo, il funzionario regionale competente e il responsabile tecnico dell'Osservatorio Regionale per l'Infanzia, l'adolescenza, i giovani e la famiglia che ne cura la segreteria; tale gruppo si troverà con cadenza periodica almeno trimestrale o su richiesta di uno dei componenti, anche a seguito di particolari e circostanziate segnalazioni;
- di un tavolo regionale di coordinamento dei referenti provinciali integrato da un rappresentante del Tribunale per i Minorenni
- di un tavolo di coordinamento degli enti autorizzati firmatari del presente protocollo

Questi ultimi tre tavoli sono coordinati dal Dirigente regionale competente.

1.7 Si impegna a produrre e diffondere materiale informativo sull'adozione nazionale ed internazionale e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà.

1.8 Promuove e sostiene la realizzazione di strumenti unitari di accesso e di informazione alle attività promosse dal sistema dei servizi per l'adozione quali ad es. il sito internet www.venetoadozioni.it e il numero verde 800416030.

1.9 Si impegna a rendere disponibile date e materiale relativi alle iniziative in materia di adozione nazionale ed internazionale proposte dalle aziende Ulss e dagli enti autorizzati firmatari del presente protocollo trasmessi dagli stessi alla Direzione Regionale competente.

2) LE AZIENDE U.U.L.L.S.S.S.S. DELLA REGIONE VENETO, ATTRAVERSO LE EQUIPES ADOZIONI CONSULTORIO FAMILIARE

2.1 Avviano la prima parte dei corsi di informazione e sensibilizzazione sull'adozione nazionale ed internazionale con la finalità di permettere agli aspiranti genitori adottivi di avviare una serena e critica auto valutazione prima di presentare la "dichiarazione di disponibilità" presso il Tribunale per i Minorenni.

I corsi dovranno avere una durata di non meno di 8 ore con facoltà di iscrizione estesa a tutti gli aspiranti genitori della provincia.

Il tempo intercorso dal momento che la coppia esprime la volontà di partecipare all'inizio del corso non dovrà essere superiore ai 60 giorni.

- 2.2 Concorrono alla realizzazione di materiale didattico per i corsi di informazione e sensibilizzazione sull'adozione nazionale ed internazionale organizzati nell'ambito del presente protocollo.
- 2.3 Diffondono e rendono disponibile il materiale informativo prodotto presso le proprie sedi e dalla Regione; danno informazione sui corsi di informazione e sensibilizzazione avviati dagli enti autorizzati firmatari del presente protocollo e delle attività degli altri enti autorizzati.
- 2.4 Comunicano con tempestività alla competente Direzione Regionale e rendono disponibili e condivisibili agli altri soggetti firmatari del presente protocollo le proprie attività od iniziative relative all'adozione internazionale e alle altre forme di solidarietà.
- 2.5 Attuano l'informatizzazione delle équipes adozioni Consultorio Familiare per le iniziative in tema di adozioni;
- 2.6 In attuazione della legge (art. 29 bis, c.4, lett.c. e c.5, legge 184/83) e secondo le linee guida regionali eseguono lo studio di coppia e redigono la relazione psico-sociale entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità. La data di riferimento è quella di arrivo della comunicazione al Servizio.
- 2.7 Svolgono eventuali approfondimenti della relazione psicosociale su specifica richiesta del Tribunale per i Minorenni.
- 2.8 Confermano la eventuale validità della relazione psico-sociale per i paesi che lo richiedano e rilasciano eventuali e/o ulteriori attestazioni richieste dalle autorità estere tramite ente autorizzato.
- 2.9 Aggiornano la documentazione sulla coppia o famiglia adottiva con la raccolta di tutte le notizie relative al percorso adottivo ricevute dalla coppia o dall'ente autorizzato e di ogni informazione utile sul minore adottato, di carattere anamnestico, sociale, legale e sanitario.
- 2.10 Offrono consulenza e sostegno alla coppia, al minore adottato e alla sua famiglia in tutte le fasi del procedimento adottivo e in collaborazione con tutti i soggetti impegnati.
- 2.11 Propongono all'interno di una programmazione realizzata a livello provinciale, in coordinamento con gli enti autorizzati, attività di informazione, formazione e sostegno, aperte alle coppie che hanno dato disponibilità all'adozione e sono nella fase dell'attesa.
- 2.12 Nel caso in cui i genitori adottivi al momento dell'arrivo del bambino in Italia hanno scelto di essere seguiti dal punto di vista psicosociale dalle équipes consultoriali in alternativa all'ente autorizzato, si impegnano ad inviare fino ad un massimo di 6 relazioni di follow up nei tre anni successivi all'ingresso in Italia del minore adottato come precisato nella Scheda informativa adozione internazionale allegata al presente protocollo; le informazioni raccolte saranno trasmesse all'ente autorizzato affinché quest'ultimo le trasmetta alle autorità centrali dei paesi di provenienza dei minori. La scelta di farsi seguire dal punto di vista psicosociale dalle équipes consultoriali in alternativa all'ente autorizzato dovrà essere formalizzata attraverso la compilazione e la sottoscrizione della Scheda informativa adozione internazionale allegata al presente protocollo.
- 2.13 Realizzano in coordinamento con gli enti autorizzati ed eventualmente con altri soggetti coinvolti attività rivolte ai minori adottati e alle loro famiglie nella fase del post adozione con particolare attenzione all'inserimento scolastico e alle fasi di passaggio nel ciclo di vita.
- 2.14 Nel caso di adozioni nazionali, su indicazione del Tribunale per i Minorenni, prendono contatti con i servizi che hanno in carico il minore e sono responsabili del progetto quadro ai

sensi delle Linee Guida 2008 approvate con DGR 569/08, per favorire i contatti con la famiglia adottante.

- 2.15 Secondo tempi e modi stabiliti dal decreto, prenderanno contatti anche con la comunità/famiglia affidataria al fine di accompagnare al meglio il minore e la coppia nel passaggio alla nuova famiglia.
- 2.16 Collaborano per la realizzazione delle attività di monitoraggio delle diverse fasi del procedimento adottivo previste in ambito regionale e per eventuali studi di follow up.
- 2.17 Si impegnano a fornire opportuna documentazione su quanto sottoscritto nel presente protocollo ai competenti uffici regionali competenti che la raccoglie e ne curano la diffusione a tutti i firmatari.

3) GLI ENTI AMMINISTRATIVI AUTORIZZATI ALL'ADOZIONE INTERNAZIONALE, FIRMATARI DEL PRESENTE PROTOCOLLO

Condividendo una cultura orientata allo sviluppo di adeguate forme di protezione e tutela dell'infanzia nei paesi di origine, impegnandosi a svolgere attività di cooperazione internazionale nei paesi nei quali realizzano l'adozione, avendo come obiettivo prioritario la prevenzione dell'abbandono dei bambini e il ritorno in famiglia dei bambini istituzionalizzati:

- 3.1 Informano la loro attività sulla base di criteri di trasparenza e correttezza in ogni fase e azione del procedimento adottivo, in Italia e all'estero.
- 3.2 Garantiscono la presenza di una sede operativa nell'ambito della regione o nelle regioni limitrofe.
- 3.3 La sede operativa dovrà essere aperta e accessibile al pubblico per almeno 15 ore settimanali, con un orario pubblico e definito; la sede dovrà essere dotata di uno specifico recapito telefonico, fax e indirizzo di posta elettronica accessibili al pubblico. Eventuali richieste di informazioni o chiarimento da parte delle coppie che hanno dato mandato all'ente o che hanno adottato con esso dovranno essere evase tempestivamente.
- 3.4 Realizzano tutte le attività di informazione, formazione, sostegno e accompagnamento previste nel presente protocollo, sia in Italia che all'estero, da personale qualificato e debitamente formato.
- 3.5 Collaborano con le equipe adozioni e gli altri soggetti impegnati livello territoriale per realizzare attività di supporto e sostegno alle coppie sia nella fase dell'attesa che nella fase del post adozione.
- 3.6 Avviano la seconda parte dei corsi di informazione e sensibilizzazione relativa all'approfondimento, alla conoscenza della cultura e della legislazione dell'adozione internazionale e dei paesi di origine in cui l'ente opera, con la finalità di permettere agli aspiranti genitori adottivi di avviare una scelta consapevole e mirata sull'adozione internazionale prima della presentazione della "dichiarazione di disponibilità" presso il Tribunale per i Minorenni.
I corsi dovranno avere una durata minima di 12 ore. Il tempo intercorso dal momento che la coppia esprime la volontà di partecipare all'inizio della seconda parte del corso non dovrà essere superiore ai 60 giorni.
- 3.7 Si impegnano ad offrire alle coppie aspiranti all'adozione corsi di informazione e sensibilizzazione di cui al precedente punto con una frequenza almeno bimestrale (sei corsi

nell'arco di un anno); tale frequenza potrà essere raggiunta anche attraverso accordi con altri enti firmatari del presente protocollo. Il corso tenuto presso un ente autorizzato è riconosciuto valido anche dagli altri enti firmatari del presente protocollo.

- 3.8 Concorrono alla realizzazione di materiale didattico per i corsi di informazione e sensibilizzazione sull'adozione nazionale ed internazionale organizzati nell'ambito del presente protocollo.
- 3.9 Diffondono e rendono disponibile il materiale informativo prodotto presso le proprie sedi e dalla Regione.
- 3.10 Comunicano con tempestività alla competente Direzione Regionale e rendono disponibili e condivisibili agli altri soggetti firmatari del presente protocollo le proprie attività od iniziative relative all'adozione internazionale e alle altre forme di solidarietà.
- 3.11 Si impegnano ad informare gli aspiranti genitori adottivi, prima di ricevere formale incarico, sulle procedure, sui tempi medi di attesa, sui costi di tutto l'iter procedurale, nonché sulle concrete possibilità di adozione.
- 3.12 Ricevono dagli aspiranti genitori adottivi incarico a curare la procedura di adozione; raccolgono tutte le notizie, informazioni e notifiche a riguardo.
- 3.13 Svolgono eventuali aggiornamenti richiesti dallo stato straniero della relazione d'indagine di coppia svolta dall'equipe adozione.
- 3.14 Curano la comunicazione alle competenti équipes adozioni consultoriali di tutte le notizie relative al percorso adottivo e ogni informazione utile di carattere anamnestico, sociale, legale e sanitario sul minore adottato. Trasmettono alle competenti équipe copia della dichiarazione della coppia di cui alla Scheda informativa adozione internazionale allegata al presente protocollo, entro 30 giorni dall'ingresso in Italia del bambino adottivo.
- 3.15 Organizzano attività di accompagnamento e formazione durante la fase dell'attesa con cadenza almeno annuale.
- 3.16 Garantiscono la disponibilità alle coppie di cui hanno ricevuto il mandato ad effettuare colloqui di aggiornamento sulla specifica situazione con una cadenza almeno semestrale; in ogni caso forniscono tempestivamente ogni nuova informazione relativa allo stato della pratica e ad ogni situazione e/o fatto che può avere conseguenze sul procedimento adottivo in atto.
- 3.17 Hanno l'incarico di accompagnare la coppia nella fase che precede l'abbinamento del bambino preoccupandosi di fornirle tutte le informazioni sul minore di cui dispongono,
- 3.18 Accompagnano la eventuale richiesta di modifica o estensione dell'idoneità inoltrata dalla coppia al Tribunale per i Minorenni da adeguata motivazione che metta in evidenza il cammino di formazione e maturazione della coppia; è eticamente opportuno che la richiesta di estensione preceda la proposta di abbinamento.
- 3.19 Garantiscono un costante e adeguato accompagnamento della coppia all'estero e durante tutte le fasi di incontro e conoscenza del bambino cercando di organizzare condizioni adeguate
- 3.20 All'arrivo del bambino in Italia e per almeno un anno, accompagnano i genitori adottivi, che al momento dell'ingresso in Italia del minore hanno scelto di essere seguiti dal punto di vista psicosociale dall'ente autorizzato in alternativa all'équipe consultoriale, ai fini di una soddisfacente integrazione familiare e sociale. Riferiscono alle competenti autorità eventuali

difficoltà sull'andamento dell'inserimento secondo modalità operative concordate con l'équipe adozioni Consultorio Familiare.

- 3.21 Inviano alle Autorità straniere le relazioni sull'avvenuta integrazione del minore nella famiglia adottiva (le relazioni di follow up); le relazioni sono inviate, per conoscenza, anche alle équipe adozioni consultoriali e comunque nel rispetto della normativa nazionale in materia di privacy; per le coppie/famiglie seguite dall'équipe adozione consultoriale, ricevono dalla stessa le informazioni, secondo la frequenza definita nella Scheda informativa adozione internazionale allegata al presente protocollo dalle aziende Ulss della Regione Veneto, trasmettono le relazioni secondo la modulistica richiesta dalle autorità centrali dei paesi di provenienza dei minori.
- 3.22 Vigilano sull'operato dei propri rappresentanti stranieri affinché non mettano in atto comportamenti che potrebbero incentivare la corruzione o sollecitare l'abbandono dei bambini.
- 3.23 Collaborano per la realizzazione delle attività di monitoraggio delle diverse fasi del procedimento adottivo previste in ambito regionale e per eventuali studi di follow up.
- 3.24 Si impegnano a fornire opportuna documentazione su quanto sottoscritto nel presente protocollo ai competenti uffici regionali competenti che le raccolgono e ne curano la diffusione a tutti i firmatari.

4) IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

- 4.1 Diffonde e rende disponibile materiale informativo regionale presso la propria sede, indirizzando le coppie alle équipes adozioni delle UU.LL.SS.SS. (accogliendo la dichiarazione di disponibilità nel caso in cui la coppia lo richieda).
- 4.2 Attua l'informatizzazione del procedimento adottivo secondo i programmi ministeriali in modo da favorire un idoneo collegamento con gli Enti autorizzati, con la Regione, con le Autorità Giudiziarie e con la Commissione per le Adozioni Internazionali.
- 4.3 Si rende disponibile per la realizzazione di eventuali iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori impegnati nel procedimento adottivo relative agli aspetti di propria competenza.
- 4.4 Concorre alla realizzazione di materiale didattico per i corsi di informazione e sensibilizzazione sull'adozione nazionale ed internazionale e per le attività nella fase dell'attesa organizzate nell'ambito del presente protocollo.
- 4.5 Nei casi di adozione nazionale fornisce le informazioni occorrenti per tutti gli aspetti di sua competenza nella fase di passaggio da situazioni di accoglienza in comunità o di affidamento familiare alla nuova famiglia adottiva
- 4.6 Collabora per la realizzazione delle attività di monitoraggio delle diverse fasi del procedimento adottivo previste in ambito regionale e per eventuali studi di follow up.

5) VIGILANZA E MONITORAGGIO DEL PROTOCOLLO

- 5.1 Le vigilanza e il monitoraggio sull'attuazione del presente protocollo è finalizzata a garantire una completa ed omogenea offerta di servizi per l'adozione in tutto il territorio regionale.

5.2 Si costituisce un gruppo istituzionale di monitoraggio e vigilanza composto dall'Assessore alle Politiche Sociali, volontariato e no profit della Regione Veneto, il Presidente del Tribunale per i Minorenni e un rappresentante degli Enti Autorizzati firmatari del presente protocollo. Il gruppo di cui al presente punto si incontrerà con cadenza semestrale per verificare tempi e modalità di attuazione del presente protocollo sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e delle indicazioni e/o segnalazioni presentati dal gruppo tecnico di monitoraggio.

Il presente protocollo ha durata biennale e, in assenza di formale richiesta di revisione da parte di uno dei soggetti firmatari, si intende tacitamente rinnovato per i successivi due anni.